

no per l'ammissione agli impieghi dell'Istituto, per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore alla Marcia su Roma.

Riesaminati poi i benefici di cui godono attualmente gli impiegati ex combattenti, il Direttore Generale propone in analogia a quanto viene concesso agli iscritti al P.N.F. anteriormente al 28-10-1922:

1°) l'estensione dei benefici di cui all'art. 68 del Regolamento Interno anche agli impiegati ex combattenti assunti in ruolo dopo il 1° gennaio 1931;

2°) il riconoscimento agli impiegati ex combattenti di un semestre per ogni campagna di guerra, ai fini del raggiungimento dei periodi minimi di anzianità di grado richiesti per concorrere alle promozioni dal grado 5° al gr. 4° della categ. "A", dal gr. 6° al gr. 5° della categ. "B", dal gr. 7° al gr. 6° della categ. "C".

Propone nel contempo di estendere i suddetti benefici al personale subalterno di ruolo in possesso dei requisiti richiesti dalla presente relazione.